

**A. FUSCO, *L'INDIPENDENZA DEI CUSTODI*,  
NAPOLI, EDITORIALE SCIENTIFICA, 2019**

RECENSIONE\*

SAULLE PANIZZA\*\*

1. Il lavoro di Alessia Fusco si incentra sull'indipendenza del giudice o, meglio, dei “giudici dello Stato costituzionale del presente”. Si tratta, nell’ottica della ricostruzione, dei giudici custodi delle Costituzioni (i giudici costituzionali) e dei giudici europei dei diritti, vale a dire i componenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Da qui il titolo, tutto concentrato sui due sostantivi attorno ai quali ruota la ricerca, vale a dire i “custodi”, così intesi, e la loro “indipendenza”.

Quanto alla struttura, a un primo capitolo in cui si pongono le premesse dello studio fa seguito una riflessione sul concetto di indipendenza (capitolo II), poi declinato in una dimensione iniziale e statica (le condizioni di selezione: capitolo III), in una dinamica e funzionale (le opinioni separate: capitolo IV) e in una serie di elementi in qualche modo residuali (le altre garanzie di indipendenza: capitolo V). Il lavoro termina con alcune riflessioni nelle quali si traccia un percorso dalla “indipendenza” alla “interdipendenza” del giudice costituzionale e dei giudici europei.

2. Partendo dalle premesse del lavoro, l’A. muove dall’indipendenza come categoria classica del diritto costituzionale (p. 6), non esaminandola, però, con riferimento al terreno più battuto, quello dei giudici dello Stato di diritto della tradizione (presenti nell’ordinamento anche prima dell’avvento dello Stato costituzionale), sì, invece, con riferimento ai giudici costituzionali (per i quali, pure, il tema si è già posto in dottrina, a più riprese) e soprattutto ai giudici delle Corti europee, dove tale aspetto risulta molto meno esplorato.

---

\* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pisa.

La prospettiva di studio adottata è quella propria del diritto costituzionale, pur riconoscendosi un ruolo ausiliario a discipline giuridiche diverse, come il diritto dell'Unione europea, il diritto internazionale, l'ordinamento giudiziario e la teoria generale del diritto (p. 10).

Un primo dubbio cui le premesse sono chiamate a fornire risposta, cui l'A. meritoriamente non si sottrae, è quello del significato di uno studio congiunto dei giudici dello Stato costituzionale del presente, a partire dalla definizione delle Corti europee come giudici "materialmente costituzionali". È ben noto, infatti, come la situazione del giudice costituzionale vero e proprio, garante di un ordinamento che ha una sua Costituzione definita, non si possa sovrapporre in pieno con la Corte di Giustizia dell'Unione europea (dove pure vi è un nucleo costituzionale definito) e ancor meno con la Corte europea dei diritti dell'uomo, che è espressione di una integrazione *in fieri* e comunque su basi diverse.

L'obiezione viene superata a partire dall'esigenza di andare oltre le colonne d'Ercole della modellistica tradizionale, sulla base del rilievo che nessuna Corte costituzionale rientra perfettamente nei tratti del modello costituzionale e, in fondo, valorizzando la funzione materialmente costituzionale che tutti questi organi svolgono (p. 15). Il punto sembrerebbe tale da meritare, forse, un ulteriore sforzo di indagine, anche considerando, per un verso, che vi sono sistemi in cui non è presente un organo della giustizia costituzionale distinto dall'organo di vertice del sistema della giurisdizione e, dall'altro, che funzioni materialmente costituzionali, in grado di cucire il tessuto del diritto costituzionale (nazionale ed europeo) vengono svolte anche da altri organi giurisdizionali presenti nei vari sistemi, almeno in determinate circostanze o a particolari condizioni.

La riflessione condotta dall'A. si sposta, quindi, sull'esigenza di indagare la legittimazione dei giudici, avvertendo il lettore circa la difficoltà di rinvenire un autonomo statuto semantico della legittimazione nel campo del diritto pubblico e rinviando in qualche modo la risposta sul punto all'avvenuta messa a fuoco delle garanzie di indipendenza previste dagli ordinamenti (p. 19).

3. Il capitolo II affronta in dettaglio lo studio della categoria dell'indipendenza del giudice, a partire dal punto di vista semantico, quindi da quello storico, anche in relazione all'affermazione del principio della separazione dei poteri, per poi esaminarne le trasformazioni a seguito dell'avvento dello Stato costituzionale. In quest'ultimo, si osserva, l'indipendenza diviene un requisito strutturale del giudice, con la conseguenza che non possono essere considerati giudici gli organi che difettano di indipendenza (p. 31).

Sulla scia del disegno contenuto nella Costituzione repubblicana, l'A. si sforza di relazionare l'indipendenza con altri profili, quali la soggezione del giudice soltanto alla legge, l'imparzialità e la terzietà del giudice, anche a seguito della modifica dell'art. 111 Cost., e la sua responsabilità, sottolineando in particolare il profilo dell'indipendenza anche come dovere del giudice, fondato in prevalenza su coordinate deontologiche ed etiche (p. 37).

In ordine alle categorizzazioni, l'A. accoglie la distinzione tra una indipendenza istituzionale, di natura statica, la quale può riguardarsi nei termini della indipendenza interna e dell'indipendenza esterna, e una indipendenza funzionale, di natura dinamica. Le garanzie per gli operatori, poi, potranno avere natura individuale o collettiva a seconda che tutelino il singolo giudice o l'organo (p. 40).

Con riguardo delle garanzie di indipendenza, a partire da alcuni spunti dottrinari il testo accoglie una tassonomia che distingue a seconda che esse siano *ratione subiecti, temporis, loci o ordinis*. Ma si tratta di distinzione che non appare, in vero, sempre compiutamente valorizzata nel volume, ad es. quando si descrive la garanzia iniziale dell'indipendenza del giudice come rientrante nel – solo – novero delle garanzie *ratione temporis* (p. 47).

4. I capitoli III e IV, rispettivamente dedicati alle condizioni di selezione del giudice e alle opinioni separate, rappresentano il fulcro della ricerca.

Con riguardo alla condizione iniziale (capitolo III), il tema della composizione della Corte costituzionale italiana è affrontato a partire dalla ricostruzione del dibattito in Assemblea costituente (p. 53-68), a tratti ripercorso, nell'economia complessiva del lavoro, in termini eccessivamente analitici, soprattutto laddove si riportano in testo interi passaggi contenenti le prese di posizione di singoli deputati.

Vengono quindi esaminate alcune criticità evidenziate dalla prassi di selezione dei giudici costituzionali, a partire dall'elezione parlamentare e dai ritardi sovente riscontrabili. Al riguardo, peraltro, sembra esservi uno scarto tra questi problemi e inconvenienti, da un lato, e, dall'altro, il rischio per l'indipendenza e la legittimazione dei giudici, che invece, a giudizio dell'A., ne risulterebbero addirittura fortemente minate (p. 69).

Pregevole appare la ricostruzione dei processi di *appointment* dei *judges* nelle Corti europee, tema sicuramente poco esplorato e conosciuto, anche per la scarsa formalizzazione delle procedure, quasi mai oggetto di specifiche normative nazionali nei singoli Stati. Punto di partenza dell'indagine al riguardo è rappresentato dalla circostanza che la composizione delle Corti europee è ispirata al principio di eguaglianza degli Stati nel diritto internazionale, con la conseguente corrispondenza, almeno tendenziale, di un giudice per ogni Stato membro. Si tratta di un profilo assai delicato, che inevitabilmente interroga l'osservatore sulla reale possibilità di una comparazione con gli ordinamenti nazionali.

Di particolare interesse risulta la ricostruzione delle procedure e delle prassi che si sono affiancate nel tempo ai dati normativi, così come l'osservazione che, se il fronte nazionale presenta ancora numerose criticità, i sistemi dell'Unione e quello convenzionale sembrano aver attivato meccanismi in grado di funzionare come antidoti al rischio dell'abuso di potere da parte degli Stati (p. 87). Tra questi, una sottolineatura è riservata agli effetti virtuosi dei c.d. organi filtro nella selezione dei giudici europei. Peraltro, la possibilità di trasporre tali meccanismi presso il giudice costituzionale interno è oggetto di una condivisibile cautela (p. 95), anche se la posizione dell'A. sembra orientata, in definitiva, in senso tendenzialmente positivo (p. 96).

Passando al profilo funzionale della garanzia rappresentata dalle opinioni separate (capitolo IV), dopo aver operato una puntuale ricostruzione del tema, ne viene suggerita una prospettiva di indagine maggiormente incentrata sul *dissent* come garanzia di indipendenza del singolo giudice, più che dell'organo nel suo complesso.

Su quello che viene definito il “dissenso mascherato” del non redattore (p. 112), vale a dire i casi di discrepanza tra giudice relatore e giudice redattore, l'indagine avrebbe forse potuto tener maggiormente conto del rilievo sia quantitativo sia qualitativo del fenomeno (su cui in dottrina ci si è, in vero, soffermati). Esso, pur con le innegabili limitazioni, costituisce un fatto non trascurabile nella cornice del nostro ordinamento e nella definizione, oltre che della posizione del singolo giudice costituzionale, dei meccanismi più profondi di funzionamento dell'organo della giustizia costituzionale.

5. Se il capitolo V, dedicato alle altre garanzie di indipendenza, sembra caratterizzarsi per una certa ancillarità, peraltro dichiarata, nei confronti del fulcro della ricerca (quanto al giudice costituzionale non viene, ad es., esaminata la questione delle dimissioni, recentemente fatta oggetto, in dottrina, di una qualche attenzione, anche per alcuni episodi concretamente verificatisi), pur con interessanti approfondimenti in particolare sui temi delle incompatibilità post-funzionali e dell'astensione (p. 150-151), nel capitolo VI l'A. si incarica di tracciare alcune osservazioni conclusive.

Appaiono di particolare interesse, al riguardo, le riflessioni sul rapporto tra l'indipendenza del giudice e la sua dipendenza culturale dal contesto di estrazione, così come il contributo culturale che ciascun Paese apporta alla vita delle Corti europee e all'evoluzione del diritto europeo attraverso il “proprio” giudice.

Questa evoluzione conduce l'A. a sottolineare anche un'altra differenza tra i giudici dello Stato di diritto della tradizione, da un lato, e i giudici costituzionali e quelli europei, dall'altro. Il fatto che questi ultimi agiscano in rapporto di interdipendenza tra le Carte e tra le Corti contribuisce a evidenziare come il tessuto costituzionale sia oggi la risultante di un sistema di sistemi e come questo si rifletta sulla stessa nozione tradizionale di indipendenza del giudice (p. 161), fatta salva quella porzione del concetto che meno ha a che vedere con il dato strettamente giuridico (p. 163), finendo per riposare nella coscienza di ogni individuo chiamato a “dire il diritto”.

## REPLICA

ALESSIA FUSCO\*

Sono particolarmente lieta di poter scrivere questa replica alla recensione eseguita sul mio libro da Saulle Panizza e ringrazio il Comitato scientifico della Rivista per averla affidata proprio a lui. Alcune delle riflessioni svolte ne «L'indipendenza dei custodi» muovono infatti da argomenti sviluppati da Panizza nel suo «L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale». Pertanto, aver modo di dialogare con lui equivale a continuare un percorso di apprendimento critico condotto durante l'elaborazione della monografia. Non riuscirò a rispondere a tutte le sollecitazioni indotte da Panizza, ad alcune delle quali conto di dedicare successivi sviluppi della ricerca, ma proverò comunque a replicare almeno alla gran parte delle stesse.

Indipendenza e custodia sono le due categorie principali intorno alle quali ruota il libro e che hanno esercitato un potenziale attrattivo negli anni in cui il lavoro monografico ha preso forma: gli anni del dottorato e del postdottorato, quelli in cui incominci a capire come si svolge il lavoro della ricerca accademica. «La ricerca dei temi da studiare e la successiva scelta è un passo fondamentale nella *Bildung* di una persona»<sup>1</sup>, scrive Cassese, e capita che tale scelta intersechi dimensioni differenti della crescita scientifica ed esistenziale.

In questa prospettiva, «L'indipendenza dei custodi» è un lavoro alla ricerca di senso, nella consapevolezza che un problema teorico è «un problema di significato, *del* significato di una parola storicamente data»<sup>2</sup>. Poiché lo studio interessa quei giudici la cui opera di custodia caratterizza in modo peculiare lo Stato costituzionale del presente, si è scelto di sviluppare la ricerca di senso, nell'ambito problematico dell'indipendenza, sul terreno empirico del giudice costituzionale italiano e dei giudici europei di Lussemburgo e Strasburgo. Una riflessione sull'indipendenza del giudice doveva prendere le mosse dall'esame della realtà costituzionale odierna, plurale e complessa. Ci sono temi che risultano intrinsecamente connotati da un'urgenza scientifica e questo, a mio modo di vedere, lo è profondamente, atteso il nesso problematico tra l'indipendenza di questi giudici e la loro legittimazione nello Stato costituzionale, continuamente messa a repentaglio da populismi e sovranismi d'ogni sorta.

Pertanto, ha ragione Panizza laddove osserva che la categoria è stata esaminata meno «con riferimento al terreno più battuto, quello dei giudici dello Stato di diritto della tradizione (presenti nell'ordinamento anche prima dell'avvento dello Stato costituzionale)», ma alla sua osservazione devo replicare rilevando come

---

\* Docente a contratto di Diritto pubblico, Università di Milano "Statale".

<sup>1</sup> S. CASSESE, L. TORCHIA, *Diritto amministrativo. Una conversazione*, Bologna 2014, 125.

<sup>2</sup> P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere pubblico nella pubblicistica medievale*, Milano 1969, 3.

dell'elaborazione sviluppatasi sul “terreno più battuto” io ho inteso valorizzare i tratti che ho ritenuto maggiormente conducenti alla costruzione della ricerca di senso che intendevo condurre. A tal fine, prima ancora di analizzare i significati dell'indipendenza in rapporto alla separazione dei poteri e al principio di legalità e le scelte di diritto positivo compiute nella Costituzione repubblicana, mi è parso necessario un inquadramento diacronico del problema, volto specificamente a sfatare un mito, che troppo spesso ci raccontiamo: quello secondo cui l'indipendenza del giudice sarebbe un portato esclusivo della separazione dei poteri.

Aver provato a individuare una classificazione delle garanzie di indipendenza, prendendo in considerazione e ridenominando quella già proposta da Roberto Toniatti nel primo lavoro esistente nella letteratura italiana sull'indipendenza dei giudici sovranazionali e internazionali<sup>3</sup>, è stato un passaggio necessario. Da un lato, mi ha fatto capire che una tassonomia certa e definita non esiste e così non può non essere, giacché una tassonomia è la risultante di prescrizioni normative e «le norme effettivamente poste a garanzia dell'autonomia dei giudici discendono direttamente dall'ambiente giuridico-politico che di volta in volta le produce e del quale riproducono caratteristiche e valori»<sup>4</sup>, come insegna Nigro; dato, questo, certamente utile in un lavoro in cui cerco di interrogarmi sui significati di una categoria studiandola sui terreni empirici della giustizia costituzionale declinata al plurale. Dall'altro lato, il procedimento adottato mi ha permesso di dare un certo ordine all'analisi dei problemi da affrontare, per ciascuno dei quali ho inteso valorizzare la connotazione tipologica da che, a mio parere, lo contraddistingueva maggiormente.

Sono davvero felice che Panizza abbia colto lo sforzo compiuto nella ricostruzione dei processi di selezione dei giudici delle Corti europee, che compongono profili afferenti alla garanzia iniziale dell'indipendenza del giudice. Questa sottolineatura da lui eseguita mi permette di precisare un aspetto di metodo cui tengo molto. La materia dell'organizzazione, entro cui si situano gli aspetti che interessano la garanzia iniziale, «è quasi considerata extragiuridica, ovvero descrittiva»<sup>5</sup>: essa è sovente ritenuta dal costituzionalista la “cenerentola” dei suoi studi, giacché, secondo alcuni, presenta profili apparentemente di taglio compilativo o addirittura sociologico. Lo si coglie, in particolare, sul terreno delle Corti europee, per le quali nel dibattito nazionale, poco informato, sovente si conclude frettolosamente che i giudici sono nominati dai Governi e risentono, pertanto, di fortissimi condizionamenti. Ora, uno studio attento, che faccia leva non solo sui dati normativi – peraltro piuttosto scarni – quanto sull'individuazione delle prassi, sul confronto con la viva voce di giudici ed ex giudici, sull'esame incrociato di un quadro eterogeneo di fonti, tende a comporre un quadro assai più variegato di quello che la *vulgata* vorrebbe consegnarci. Di qui, la necessità di ricostruire i delicati profili che interessano l'*appointment of judges*, specie sul terreno delle Corti europee, tenendo presente quanto già Hans Kelsen sosteneva circa il legame strettissimo tra la composizione degli organi di giustizia costituzionale e

---

<sup>3</sup> R. TONIATTI, *L'indipendenza dei giudici sovranazionali e internazionali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4 (2010), 1737 ss.

<sup>4</sup> M. NIGRO, *Giustizia amministrativa*, VI ed., Bologna 2002, 272.

<sup>5</sup> S. CASSESE, L. TORCHIA, *op. cit.*, 125.

l'indipendenza degli stessi<sup>6</sup>. In questo, l'approccio empirico, maturato nell'ambito dell'esperienza di ricerca nel Regno Unito, si è rivelato fondamentale. Un attento esame del problema ha dimostrato la difficoltà nell'individuazione delle regole poste a presidio delle procedure di selezione nazionale, spesso non omogenee tra i vari Stati, e la peculiarità delle caratteristiche delle procedure di selezione sovranazionale, attraverso lo studio dell'attività dei due organi filtro di cui il sistema del Consiglio d'Europa, prima, e l'ordinamento dell'U.E., poi, si sono dotati. Solo dopo aver condotto un'analisi dei processi di selezione è stato possibile spendere delle considerazioni in ordine alla garanzia iniziale, «a matter of the first importance»<sup>7</sup> nella ricerca di senso sull'indipendenza del giudice, come già Laski evidenziava nel 1926. Volendo muovere un riferimento alla cronaca più recente, la CtEDU ha di recente condannato l'Islanda per aver violato il diritto a un tribunale costituito per legge, *ex art. 6 CEDU*, poiché nella selezione dei giudici della nuova *Icelandic Court of Appeal* erano state commesse gravi irregolarità<sup>8</sup>.

Per quanto concerne invece lo studio di questa garanzia per il giudice costituzionale italiano, collegandomi all'obiezione di Panizza sul punto dell'«eccessiva analiticità» con cui sono ripresi alcuni passi degli Atti dell'Assemblea costituente, rispondo che ho sentito di dover interrogare l'*intentio* del Costituente con l'obiettivo di meglio comprendere un problema su cui, a fronte di copiosa produzione scientifica, l'analisi continua a mostrare dei punti di interesse, che sovente passano inosservati. Lo dimostra, ad esempio, la circostanza che le supreme magistrature abbiano eletto giudice costituzionale una donna solo nel dicembre 2020: proprio al tema della tutela dell'antisubordinazione di genere nella selezione dei giudici costituzionali, non a caso, ho dedicato riflessioni successive<sup>9</sup>.

Venendo alla garanzia funzionale costituita dalla possibilità di rendere opinioni separate, Panizza si sofferma sul problema della scissione tra giudice redattore e giudice relatore, che ho avuto modo di ribattezzare del «dissenso mascherato», evidenziando come, attesa la sua importanza, anche statistica, sarebbe ulteriormente da indagare. Per vero, un episodio della cronaca recente ci consente di tornare nuovamente a rifletterci: lo scorso 29 dicembre, il giudice costituzionale Nicolò Zanon ha pubblicamente dichiarato che l'introduzione dell'opinione dissenziente sarebbe necessaria al fine di garantire la trasparenza delle opinioni emerse nel collegio, giacché la sostituzione del giudice redattore al giudice relatore dà luogo a un tipo di dissenso «autoreferenziale e introverso» ed è «una soluzione largamente insufficiente»<sup>10</sup>. A chi sostiene che la

---

<sup>6</sup> H. Kelsen, *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)*, in C. Geraci (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Milano 1984, 173.

<sup>7</sup> H.J. Laski, *The technique of judicial appointment*, in *Michigan Law Review*, 6 (1926), 529.

<sup>8</sup> CtEDU, Grande Camera, *Case of Gudmundur Andri Ástráðsson v Iceland*, 01.12.2020. Si legga, in particolare, l'opinione parzialmente dissenziente, parzialmente concorrente del giudice Paulo Pinto de Albuquerque, in cui si sottolinea le ripercussioni del problema denunciato sull'indipendenza del giudice.

<sup>9</sup> A. Fusco, *Problema o epifenomeno? Brevi riflessioni sull'antisubordinazione di genere nella selezione dei giudici costituzionali*, in corso di pubblicazione in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*.

<sup>10</sup> A. Fabozzi, *Zanon: è tempo che la Corte faccia conoscere l'opinione dissenziente*, in *Il manifesto*, 29.12.2020. Il giudice Nicolò Zanon è stato sostituito nella redazione della sentenza n. 278 del 2020 dal

possibilità di rendere manifesto il dissenso nuocerebbe significativamente alla collegialità e alla legittimazione stessa dell'organo di giustizia costituzionale, Zanon risponde che «le opinioni di minoranza possono gettare un seme nella riflessione dei giuristi e diventare nel futuro le opinioni di tutta la Corte»<sup>11</sup>: affermazione, questa, che a me ha ricordato gli «assaggi e le approssimazioni» della certezza del diritto cui Mortati, negli anni Sessanta, sosteneva si potesse giungere appunto con le opinioni dissenzienti<sup>12</sup>. La forza degli argomenti costituzionali di cui parla Zanon, che la Corte mostrerebbe nel rendere palese il dissenso formatosi nel collegio – solo quello? perché non anche le altre forme di opinione separata? – nell'esercizio delle funzioni di «magistero costituzionale»<sup>13</sup> che è ascritto alla Corte, garantirebbe maggiormente la trasparenza e l'indipendenza del singolo giudice e dell'organo. Nel libro ho cercato di ripercorrere il dibattito sull'introduzione del *dissent* facendo emergere come, giusto in quegli anni, studiosi insigni del diritto avvertirono fortissimo il nesso tra questo e l'indipendenza del giudice costituzionale; dimensione, questa, che è andata progressivamente scomparendo nei contributi dottrinali successivi.

Opportunamente Panizza osserva come nel quinto capitolo, in cui il *focus* della ricerca si sposta sulle altre garanzie di indipendenza, si sarebbe dovuto dare spazio ulteriore a vicende quali le dimissioni del giudice costituzionale, inveratesi nel corso dell'esperienza della Corte costituzionale italiana. Aggiungo che ho solo accennato alla garanzia finale, quella legata alla cessazione del mandato. Posso difendermi da questa osservazione, di per sé saggia e corretta, avanzando il seguente argomento: la coerenza della ricerca. Non sarebbe stato difficile svolgerla indagando le vicende dei giudici costituzionali italiani, alcune delle quali alquanto recenti; il lavoro di ricerca si sarebbe rivelato invece erculeo - *rectius*, non agilmente conducibile – con riferimento ai giudici delle Corti europee, posto che avrebbe interessato aspetti di ardua ricostruzione, data la difficoltà nella conoscenza delle prassi e la mole numerica dei giudici da studiare (ventisette – ancora ventotto, negli anni in cui la ricerca è stata svolta, per i giudici di Lussemburgo; quarantasette, per i giudici di Strasburgo), senza considerare il problema della scelta dell'arco temporale di riferimento. Pertanto, si è scelto di non abbozzare un lavoro non suffragato da un'indagine capillare su uno spettro di dati difficile da dominare entro l'economia dello studio.

Grazie ancora per l'opportunità di confronto e per le preziose indicazioni formulate a un lavoro monografico certamente perfettibile, che è stato chiuso con l'obiettivo di rispondere a qualche domanda e, soprattutto, di porsi di nuove, nonché con la consapevolezza espressa dalle parole di Fernando Sabino, riportate nell'esergo:

---

giudice Giovanni Amoroso, giacché in disaccordo con la soluzione decisoria adottata dalla maggioranza nel collegio.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> C. MORTATI, Prefazione a C. Mortati (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali e internazionali*, Milano 1964, 24.

<sup>13</sup> Sul punto, A. PIZZORUSSO, *Risposta a Per un miglioramento della comprensione e della funzionalità della giustizia costituzionale*, 263. Sul pensiero di Pizzorusso relativamente al *dissent* cfr. ora G. FAMIGLIETTI, *Rileggendo l'opera di Alessandro Pizzorusso in tema di opinione dissenziente*, in P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, A. Sperti, R. Tarchi (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa 2019, 307 ss.



«siamo sempre iniziando, abbiamo bisogno di continuare, saremo interrotti prima di finire»<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> F. SABINO, *O encontro marcado*, 1956.